

CULTURA DI GENERE: DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA

Discriminazione e violenza contro le donne sono fenomeni legati tra di loro e fanno parte di un sistema, rappresentano strumenti di oppressione e controllo.

Mary Daly ha dimostrato sin dagli anni 70 i legami tra prassi oppressive e situazioni di sudditanza, anche lontane nel tempo, come la caccia alle streghe in Europa, il suicidio forzato delle vedove in India, la fasciatura dei piedi in Cina, le mutilazioni genitali in Africa, la castrazione chirurgica e psicologica negli Stati Uniti e in Europa, gli stupri di guerra, e come esse siano caratterizzate da elementi comuni.

Le donne a lungo hanno condiviso con altri soggetti la condizione politica di oppressione patriarcale; solo nell'ultimo secolo si è riconosciuto che la diversità per genere, come quella per sesso, per razza è naturale, ma non implica anche essere diseguali.

Grazie al riconoscimento dei diritti umani (termine questo utilizzato per la prima volta da Eleonore Roosevelt), dell'uomo e della donna la società tenta di farsi inclusiva, attribuendo un nuovo significato alle diversità.

E' utile ricordare che quando fu redatta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani , nel 1948, furono le organizzazioni internazionali femminili a richiedere ed ottenere l'inserimento della frase " uguali diritti di uomini e donne" e che in molti articoli fu usato in molti articoli l'impersonale "everyone" al posto del personale maschile. Ma non in tutti perché la Commissione sui Diritti umani delle Nazioni Unite non riconobbe in pieno le aspirazioni egualitari femminili e fu necessaria una nuova mobilitazione delle delegate femminili per ottenere che venisse creata una "Commissione sullo Status delle Donne", quella stessa Commissione che nel 1979 redasse e fece approvare la CEDAW, la Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne che nel 1980 ottenne le ratifiche necessarie per la sua operatività.

Nel Preambolo detta convenzione riconosce che la discriminazione subita dalle donne costituisce una violazione manifesta dei diritti fondamentali della persona e ne ostacola l'affermazione sociale, con danno anche della società.

La CEDAW, oltre ad affermare ciò sancisce per gli stati membri l'obbligo di attivarsi per la fruizione dei diritti elencati, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la fruizione.

Nel 1989 la sessione periodica della CEDAW adotta la Raccomandazione n.12 con la quale si specifica che la violenza contro le donne rientra nei temi di interesse della convenzione, anche se effettuata in privato perché essa manifesta il fallimento dello stato nel proteggere le donne dalla violenza e ciò costituisce una violazione dei diritti umani.

Nel 1993 la Conferenza di Vienna segna la nascita di un nuovo ethos nella promozione dei diritti delle donne.

Donne dei movimenti provenienti da tutto il mondo presentano una petizione con 300.000 firme di donne che induce a riconoscere che la violenza contro le donne in tutte le sue forme costituisce una violazione dei diritti umani.

Nel 1995 a Pechino si discute sui temi della povertà, dell'educazione, dell'ineguale accesso alle risorse, della violenza della salute, dell'ineguale accesso al potere che discriminano la donna per genere.

La Piattaforma di Pechino sarà oggetto di valutazione nel 2000 all'Assemblea Generale dell'ONU con particolare riguardo ai diritti delle donne nei conflitti e nelle migrazioni

Si riconosce in sostanza che la violenza contro le donne include la violenza fisica, sessuale, psicologica, sia che avvenga in famiglia come nell'ambito di qualsiasi altra relazione interpersonale, sia perpetrata dal singolo o dal gruppo, in qualsiasi luogo essa avvenga.

Ad oggi più dei due terzi degli stati membri dell'ONU hanno aderito alla CEDAW, ma con molte riserve perché diversi Paesi hanno faticato o rifiutato di accettare di modificare gli schemi culturali connessi alla sessualità, al matrimonio, alla famiglia che pongono in molti contesti la donna in posizione subordinata e non paritaria.

Attraverso il sistema di giustizia internazionale le vittime o i movimenti femministi, le ONG hanno potuto rivendicare i diritti misconosciuti dai poteri nazionali.

Inoltre sono possibili procedure di denuncia utilizzabili dalle singole donne, come dai gruppi, al Comitato della Cedaw che ha il potere di condurre indagini in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani nel paese denunciato.

Vi è stata inoltre una innovativa evoluzione giurisprudenziale in materia di violenza sessuale contro le donne nell'ambito dei conflitti armati sviluppata a partire dal 1994 nei tribunali internazionali dei crimini di guerra dell'EX Jugoslavia e del Rwanda.

L'esperienza maturata in tali sedi si ritrova anche nello Statuto della Corte Penale Internazionale (lo Statuto di Roma) il quale riconosce che esistono crimini di tale gravità che minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo e non possono rimanere impuniti, ma debbono essere perseguiti anche con la cooperazione internazionale.

La Convenzione di ISTANBUL, aperta alla firma l'11 maggio 2011 e firmata a Strasburgo dall'Italia nel mese di settembre 2012 costituisce oggi il trattato di più ampia portata per affrontare il problema della violenza che colpisce le donne e le bambine.

Essa ha tra i suoi obiettivi il contrasto a tale forma di violenza, la protezione delle vittime, la perseguibilità penale degli aggressori e riconosce che la violenza sulle donne costituisce una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione.

Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote che ha come oggetto il contrasto alla violenza ed all'abuso in danno dei minorenni, la Convenzione di Istanbul costituisce una chiara risposta delle istituzioni al crescente fenomeno della violenza di genere.

Nel preambolo essa richiama le precedenti Convenzioni europee per la salvaguardia dei diritti umani, le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, le pronunce della Corte dei Diritti dell'Uomo, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; riconosce che la violenza contro le donne “ è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i

sessi che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione dei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione”.

Riconosce altresì che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali; il potenziale aggravamento della violenza di genere nel corso dei conflitti armati; che la violenza di genere colpisce in modo sproporzionato le donne, pur riconoscendo che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica e che i bambini ne sono vittima anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia (c.d. violenza assistita).

Definisce la violenza domestica ricomprendendo “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali e precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Definisce la “violenza di genere” come qualsiasi forma di violenza contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Con la legge 15 ottobre 2013 n.119 si è convertito in legge il D:L 14 agosto 2013 n.93 recante disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere che ha tenuto conto dell'impegno internazionale rappresentato dalla firma della convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012 della UE in relazione alle “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”

Con la nuova normativa si è creata un'aggravante comune per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale , nonché il delitto di maltrattamenti vengano commessi in presenza o in danno di un minore o in danno di persona in stato di gravidanza.

Ha innalzato l'età della vittima di violenza sessuale dell'ascendete , del genitore del tutore dai precedenti sedici anni ai diciotto agli effetti dell'aggravante prevista per tale reato; ha esteso

l'obbligo di comunicare al TM anche per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori in danno di un minore; ha allargato l'operatività dell'aggravante per il reato di stalking anche al coniuge separato di fatto ed alla relazione affettiva in atto; ha ripristinato la revocabilità della querela per il detto reato, esclusa dal D. L per evitare che la vittima fosse sottoposta a pressioni, escludendo tuttavia la revocabilità nel caso in cui il reato sia stato realizzato attraverso minacce reiterate e gravi ed ha disposto che la remissione sia solo processuale lasciando al giudice il compito di verificare la genuinità e spontaneità della revoca.

Sul punto viene meno la sintonia tra la legge italiana e la convenzione di Istanbul che non prevede la querela della vittima per la persecuzione del reato di violenza domestica, tenuto conto che lo stalking nasce spesso in tale contesto.

Il Provvedimento interviene anche sull'art.8 del decreto legge n.11 del 2009 in tema di ammonimento da parte del Questore prevedendo che questi debba adottare i conseguenti provvedimenti in tema di armi e munizioni, mentre prima il divieto era discrezionale e possa richiedere al Prefetto la sospensione della patente di guida dell'autore del reato.

Si è esteso l'obbligo di informativa alle vittime e messa in contatto con le strutture di accoglienza, i presidi sanitari non solo per gli atti persecutori, ma molte altre forme di violenza. Sono state ampliate le misure coercitive adottabili a protezione delle vittime ed obblighi di costante comunicazione delle modifiche dei medesimi; la possibilità di ricorrere al controllo attraverso mezzi elettronici, di utilizzare intercettazioni telefoniche in caso di atti persecutori.

In caso di flagranza di reato sono previste attività di polizia di pronto intervento; estende le modalità di audizione del minore attraverso lo specchio unidirezionale e l'uso di impianto citofonico anche al reato di maltrattamenti ed anche ai maggiorenni fragili.

Definisce il concetto di violenza domestica; introduce una norma di prevenzione per condotta violenta domestica ispirata allo schema dello stalking quando si ha notizie di reati di lesioni o percosse intervenute in ambito familiare e prevede un'analisi annuale criminologica della violenza di genere affidata al Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Le tante norme, come le raccomandazioni le Dichiarazioni, internazionale ed europee sono tutte nella direzione di indurre a conoscere, valutare il menome della violenza di genere ed in particolare della violenza domestica, di contrastarla, di proteggere la vittima, di offrire anche una via di riabilitazione all'autore del reato.

Resta il fatto che sebbene molto contestato nel passato emerge attualmente il legame esistente tra violenza e discriminazione .

L'identità di genere che negli ultimi anni viene riconosciuta, studiata e promossa , vale a dire l'affermazione della soggettività femminile ha modi diversi di manifestazione, a seconda dei contesti.

In ogni caso il diritto all'individualizzazione ha significato sfuggire al destino imposto alle donne della limitazione a vivere vite personalizzate, che si possono sviluppare nella sfera pubblica con diritti, in primo luogo quelli dell'integrità fisica e della dignità, che debbono essere rispettati.

Vi è dunque una connessione tra cittadinanza, impegno politico, lotta contro la violenza di genere, che costituiscono gli elementi prioritari per l'affermazione dell'esistenza dell'essere femmina come soggetto libero.

Molte donne hanno lottato per ottenere un tale riconoscimento, come soggetti pubblici, hanno rinunciato al ruolo riproduttivo per assumere un ruolo produttivo.

La prossima sfida è quella della valorizzazione della differenza, denunciando la violenza che è implicita nell'omologazione al maschile; omologazione richiesta per accedere agli spazi del pubblico potere.

Quello che si chiede non è tollerare la differenza, ma valorizzarla.

Non si tratta solo di rivendicare giustizia, di lottare per l'affermazione dei propri diritti, si tratta anche di promuovere un patto di mutuo riconoscimento con l'uomo, di risolvere in via conciliativa il danno di tanti secoli di indifferenza.